

euro per l'anno 2016 con le seguenti: di 34,340 milioni di euro per l'anno 2016.

22-ter. 1. Abrignani, D'Alessandro, Galati, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

Dopo il comma 194, aggiungere il seguente:

194-bis. All'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Le operazioni di rimborso di cui al precedente comma possono essere effettuate da intermediari, purché regolarmente iscritti all'albo degli istituti di pagamento di cui all'articolo 114-*septies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono determinate in apposita tabella le percentuali minime di rimborso, suddivise per scaglioni con valori percentuali incrementali rispetto all'aumento dell'importo delle cessioni di cui al comma 1, che gli intermediari del servizio, di cui al precedente comma, devono applicare. Resta fermo che una quota fino al 5 per cento dell'importo dell'imposta sul valore aggiunto di ogni operazione di rimborso effettuata dai medesimi intermediari è versata, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al primo periodo del presente comma, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e destinata al sostegno delle politiche di promozione del turismo ».

* **22-ter. 9.** Benamati, Arlotti, Taranto, Bonaccorsi, Bargerò, Basso, Becattini, Bini, Camani, Cani, Donati, Galperti, Ginefra, Impegno, Martella, Montroni, Peluffo, Ragosta, Scuvera, Senaldi, Tildei, Vico, Fanucci, Moretto.

Dopo il comma 194, aggiungere il seguente:

194-bis. All'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Le operazioni di rimborso di cui al precedente comma possono essere effettuate da intermediari, purché regolarmente iscritti all'albo degli istituti di pagamento di cui all'articolo 114-*septies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono determinate in apposita tabella le percentuali minime di rimborso, suddivise per scaglioni con valori percentuali incrementali rispetto all'aumento dell'importo delle cessioni di cui al comma 1, che gli intermediari del servizio, di cui al precedente comma, devono applicare. Resta fermo che una quota fino al 5 per cento dell'importo dell'imposta sul valore aggiunto di ogni operazione di rimborso effettuata dai medesimi intermediari è versata, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al primo periodo del presente comma, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e destinata al sostegno delle politiche di promozione del turismo ».

* **22-ter. 6.** Giuliotti.

Dopo il comma 194, aggiungere il seguente:

194-bis. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 18, decreto-legge 31 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, i titolari delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore di detto decreto che utilizzino manufatti amovibili di cui alla lettera e.5)

del comma 1 dell'articolo 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono mantenere installati i predetti manufatti fino alla scadenza della concessione.

194-ter. All'articolo 149, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è aggiunto, in fine, la seguente lettera:

«c-bis) per i manufatti e le attrezzature amovibili inerenti l'esercizio delle attività balneari ed ad esse correlate purché autorizzate in base alla normativa in materia ».

22-ter. 13. Pagani, Montroni.

PD

Dopo il comma 194, aggiungere il seguente:

194-bis. Al comma 3 dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è aggiunto: « Alle concessioni già rilasciate alla suddetta data, tali misure si applicano a decorrere dal secondo assentimento ».

Conseguentemente, sostituire il comma 369 con il seguente:

369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 106,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 114,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 111,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 156,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 153,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 182,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 171,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.

22-ter. 8. Giacobbe, Arlotti, Tullo, Camani, Fanucci, Moretto.

PD



Dopo il comma 194, aggiungere il seguente:

194-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 732, alinea, le parole: « 15 ottobre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 ottobre 2016 », le parole: « 30 settembre 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2015 » e dopo le parole: « dei canoni e degli indennizzi » sono aggiunte le seguenti: « non ancora corrisposti »;

b) al comma 733, primo periodo, le parole: « 28 febbraio 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio 2016 ».

22-ter. 4. Fanucci, Parrini.

Dopo il comma 194, aggiungere il seguente:

194-bis. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificata dall'articolo 12-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, fino al 31 dicembre 2016 sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone dovuto per effetto del comma 1, lettera b), punto 2.1, dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

22-ter. 5. Fanucci, Parrini.

PD

Dopo il comma 194, aggiungere il seguente:

194-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, il se-

zioni scolastiche di ogni ordine e grado le conoscenze scientifiche nelle loro più elevate espressioni, nel quadro dell'unità e dell'universalità della cultura, presso l'Accademia dei Lincei è istituito il Fondo «Lincei nelle scuole». Per le finalità di cui al periodo precedente è autorizzata la spesa di 250.000 euro a decorrere dall'anno 2016.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in:

2016: — 350.000;

2017: — 450.000;

2018: — 250.000.

27. 103. Malpezzi, Giuliani, Ascani.

Dopo il comma 256 aggiungere i seguenti:

256-bis. Nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi e al fine di rispondere all'esigenza degli operatori del mercato di usufruire di un quadro normativo stabile, conformemente ai principi comunitari, che consenta lo sviluppo e l'innovazione dell'impresa turistico-balneare, come disciplinata dal comma 6, dell'articolo 11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, le concessioni di beni demaniali marittimi in essere alla data del 31 dicembre 2015 sono prorogati di diciannove anni.

256-ter. Il comma 6, dell'articolo 11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 è sostituito dal seguente: «6. Si intendono quali imprese turistico-balneari le attività classificate all'articolo 01, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, che si svolgono su beni del demanio marittimo, ovvero le attività di stabilimento balneare, anche quando le strutture sono ubicate su beni diversi dal demanio marittimo. Al fine di promuovere il rilancio delle attività turistico-balneari e

la tutela della concorrenza, non possono essere poste limitazioni di orario o di attività, diverse da quelle applicate agli altri esercizi ubicati nel territorio comunale, per le attività accessorie degli stabilimenti balneari, quali le attività ludico-ricreative, l'esercizio di bar e ristoranti e gli intrattenimenti musicali e danzanti, nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di eliminazione delle barriere architettoniche. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 2-*quiquies*, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, le attività di intrattenimento musicale e di svago danzante ivi previste non sono soggette a limitazioni nel numero degli eventi, nelle modalità di espletamento e nell'utilizzo degli apparati tecnici e impiantistici necessari allo svolgimento delle manifestazioni. Per gli eventi di intrattenimento musicale e danzante si applicano i limiti di rumorosità previsti per le attività a carattere temporaneo stabiliti dalle regioni in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

256-quater. Per poter accedere alla proroga di cui al comma 256-*bis* le imprese turistico-balneari devono svolgere opere di adeguamento edilizio, igienico-sanitario e di eliminazione delle barriere architettoniche nonché di messa in sicurezza delle strutture esistenti o opere di manutenzione straordinaria che consistono in opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire elementi strutturali degradati. Queste opere devono prevedere un periodo di ammortamento non inferiore ai 18 anni. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'economia, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, vengono stabilite le modalità di adeguamento del canone in relazione alla proroga della concessione operata dal comma 256-*bis*. Con il medesimo decreto viene stabilita altresì la modalità di destinazione dei proventi derivanti dal maggior gettito in relazione all'adeguamento del

canone i quali dovranno essere suddivisi nella quota di un terzo a favore dell'entrata del bilancio dello Stato e per due terzi a favore dei comuni, sui quali insistono le concessioni, con la finalità di potenziare la sicurezza balneare e alla prevenzione e contrasto dell'abusivismo commerciale e della contraffazione.

256-quinquies. Le nuove concessioni di beni demaniali marittimi nonché quelle decadute o revocate sono affidate mediante procedure competitive di selezione nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, per un periodo non inferiore a trenta anni e non superiore ai cinquanta, in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico nonché proporzionato all'entità degli investimenti.

256-sexies. Con il decreto di cui al comma *256-quater* vengono stabiliti in caso di revoca della concessione, nei casi previsti dall'articolo 42 del codice della navigazione, i criteri per l'equo indennizzo del concessionario nonché criteri per l'eventuale dichiarazione di decadenza delle concessioni e le modalità per il subingresso in caso di vendita o di affitto delle aziende.

256-septies. Lo schema di decreto di cui al comma *256-quater* è trasmesso al Parlamento per il parere delle commissioni parlamentari competenti per materia nonché per quelle relative ai profili finanziari da esprimere entro 60 giorni dalla trasmissione.

256-octies. L'articolo *34-duodecies* del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.

* 27. 29. Gianluca Pini. LEGA

Dopo il comma 256, aggiungere i seguenti:

256-bis. Ai fini del miglioramento della qualità ambientale e per la razionalizza-

zione delle funzioni di pubblica utilità svolte dal concessionario, le concessioni demaniali per l'occupazione di aree ai fini turistico ricreativi, nonché quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997 n. 509, possono essere prorogate su richiesta del relativo titolare fino al 2050, purché lo stesso si impegni a portare a compimento sull'area in concessione una innovazione del titolo iniziale che sia di interesse per migliorare l'attività relativamente alla efficienza energetica o al risparmio del consumo idrico o per la qualità dell'ambiente. Questo impegno sarà incluso nelle clausole della autorizzazione della proroga.

256-ter. Il concessionario può chiedere la proroga della concessione dopo l'entrata in vigore della presente legge, e comunque prima del termine entro il quale è prevista la scadenza.

27. 82. Sammarco. * NCD

Dopo il comma 256 inserire il seguente:

256-bis. Nelle more del riordino dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime, sono adottate le seguenti misure:

a) al comma 732 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « 15 ottobre 2014 » sono sostituite dalle parole: « 15 settembre 2016 » e le parole: « 30 settembre 2013 » sono sostituite dalle parole: « 30 novembre 2015 »;

b) al comma 733, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « 28 febbraio 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio 2016 »;

Conseguentemente, alla Tabella A, l'accantonamento relativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze è ridotto di 10 milioni di euro per e ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018.

27. 7. Bergamini. * FI

Dopo il comma 256, aggiungere i seguenti:

256-bis. Nelle more del riordino dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime, alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 732 dell'articolo 1 le parole: « 15 ottobre 2014 » sono sostituite dalle parole: « 15 settembre 2016 » e le parole: « 30 settembre 2013 » sono sostituite dalle parole: « 30 novembre 2015 »;

b) al comma 733 all'articolo 1, le parole: « 28 febbraio 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio 2016 ».

256-ter. Per l'anno 2016 è istituita la tassa di compensazione e solidarietà dell'importo di euro 250,00 per concessione a titolo di compensazione del mancato gettito per il biennio 2014-2015.



27. 27. Gianluca Pini. LEGA

Dopo il comma 256, aggiungere il seguente:

256-bis. In attuazione della Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni piano d'azione nella prospettiva della creazione di uno spazio europeo per il trasporto marittimo senza frontiere (COM(2009) del 21 gennaio 2009 e al fine di ridurre i costi di accesso ai porti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 87 del codice della navigazione a seguito di istruttoria promossa dalla locale Autorità marittima, può essere concesso il PEC – (*Pilot Exemption Certificate*). All'attuazione del presente comma si provvede con decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti da emanare entro 90 giorni dalla data in vigore della presente legge.

27. 65. Pagano.

Dopo il comma 256, aggiungere il seguente:

256-bis. In attuazione della Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni piano d'azione nella prospettiva della creazione di uno spazio europeo per il trasporto marittimo senza frontiere COM(2009) del 21 gennaio 2009 e al fine di ridurre i costi di accesso ai porti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 87 del codice della navigazione a seguito di istruttoria promossa dalla locale Autorità marittima, può essere concesso il PEC – (*Pilot Exemption Certificate*). All'attuazione del presente comma si provvede con decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti da emanare entro 90 giorni dalla data in vigore della presente legge.

27. 225. Prativiera, Matteo Bragantini, Caon, Marcolin.

Dopo il comma 256 inserire il seguente:

256-bis. È autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 a favore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, di cui all'articolo 4 della legge 3 agosto 2007, n. 124, per le esigenze delle agenzie di cui agli articoli 6 e 7 della citata legge.

Conseguentemente, al comma 551 aggiungere, infine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 ».

27. 187. Tofalo, Nuti, Frusone, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Inca, Sorial.

2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

27. 51. Bosco, Garofalo.

Dopo il comma 256 aggiungere il seguente:

256-bis. Al Fondo di cui all'articolo 6 comma 7 del decreto Legge 2 luglio 2007 n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è attribuita una dotazione di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 25 milioni di euro a decorrere dal 2016.

27. 47. Caparini.

Dopo il comma 256 aggiungere il seguente:

256-bis. Il Fondo di cui all'articolo 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 è rifinanziato per 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2016.

27. 48. Molteni, Guidesi.

Dopo il comma 256, aggiungere il seguente:

256-bis. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, fino al 31 dicembre 2016 sono sospese le decadenze, nonché gli eventuali procedimenti amministrativi, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone, e relativi effetti. Fino alla medesima data del 31 dicembre 2016 sono sospesi i procedimenti amministrativi finalizzati alla devoluzione delle opere non amovibili di cui all'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

27. 46. Pizzolante, Arlotti, Giacobbe, Capone, Sani. PD

Dopo il comma 256, aggiungere il seguente:

256-bis. In deroga alla normativa vigente, è autorizzata l'apertura del Casinò o Casa da gioco nei comuni di San Pellegrino Terme in Provincia di Bergamo e Taormina in Provincia di Messina.

27. 41. Gregorio Fontana.

Dopo il comma 256 aggiungere il seguente:

256-bis. In deroga alla normativa vigente, in via sperimentale è autorizzata l'apertura del Casinò o Casa da gioco nel comune di San Pellegrino Terme in Provincia di Bergamo e nel comune di Taormina in Provincia di Messina.

27. 40. Gregorio Fontana.

Dopo il comma 256, aggiungere il seguente:

256-bis. Al quarto periodo del comma 10 dell'articolo 11-*quater-decies* del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203,

convertito con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: « a decorrere dall'anno 2006 esso è pari a 400.000 euro », sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2016 esso è pari a 500.000 euro ».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in:

2016: - 100.000;
2017: - 100.000;
2018: - 100.000.

27. 39. Pagano.

Dopo il comma 256, aggiungere i seguenti:

256-bis. All'articolo 35 del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 e successive modificazione e integrazioni - Codice della navigazione - sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 1 dopo la parola: « mare » aggiungere le seguenti: « nonché quelle occupate da pertinenze e costruzioni regolarmente assentite destinate ad attività turistico ricreative »;

b) Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: « 1-bis. Ai beni esclusi dal demanio marittimo indicati al comma precedente si applica l'articolo 3, comma 3 e 3-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

27. 28. Gianluca Pini. - LEGA -

Dopo il comma 256 è aggiunto il seguente:

256-bis. Nelle more del riordino dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime, al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dal comma 251 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre

2006, n. 296, lettera b), il punto 2.1) è soppresso.

27. 26. Gianluca Pini. * LEGA

Dopo il comma 256 aggiungere il seguente:

256-bis. Nelle more del riordino dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime, al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dal comma 251 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, lettera b) il punto 2.1) è soppresso.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 12.000.000;
2017: - 12.000.000;
2018: - 12.000.000.

27. 9. Bergamini. * FI

Dopo il comma 256, aggiungere il seguente:


256-bis. Nelle more del riordino dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime, fino al 31 dicembre 2016 sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone, nonché i procedimenti amministrativi finalizzati alla devoluzione delle opere non amovibili di cui all'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. Fino alla stessa data i suddetti procedimenti amministrativi non possono essere avviati a carico dei titolari di concessioni oggetto di definizione ai sensi del presente comma.

27. 8. Bergamini. * FI



Dopo il comma 256, aggiungere il seguente:

256-bis. Nelle more del riordino dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime, fino al 31 dicembre 2016 sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone, nonché i procedimenti amministrativi finalizzati alla devoluzione delle opere non amovibili di cui all'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. Fino alla stessa data i suddetti procedimenti amministrativi non possono essere avviati a carico dei titolari di concessioni oggetto di definizione ai sensi del presente comma.

 27. 25. Gianluca Pini. LEGA

Dopo il comma 256, aggiungere il seguente:

256-bis. Per gli interventi di esclusiva competenza nazionale indirizzati alla tutela dell'ecosistema marino e della con-

correnza e competitività delle imprese di pesca nazionali di cui all'articolo 2, comma 5-*decies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è autorizzata la spesa di 8.200.000 euro per l'anno 2016. Il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura di cui al medesimo articolo 2, comma 5-*decies*, del decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 gennaio 2013, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 2013, è prorogato al 31 dicembre 2016. Restano ferme le domande presentate prima della presente disposizione.

Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016 *con le seguenti:* 126,140 milioni di euro per l'anno 2016.

27. 125. Venittelli, Oliverio, Sani, Fiorio, Luciano Agostini, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Dal Moro, Falcone, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Tentori, Terrosi, Zanin.

Dopo il comma 261 aggiungere il seguente:

261-bis. All'articolo 8 della legge 23 marzo 2001, n. 93 il comma 3 è soppresso.

27-sexies. 11. Sammarco.

Dopo il comma 261 aggiungere il seguente:

261-bis. All'articolo 1, comma 269, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 le parole: « per l'anno 2015 » sono sostituite dalle parole: « per gli anni 2016, 2017 e 2018 ».

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2016 ».

27-sexies. 12. Pagano.

Dopo il comma 261 aggiungere il seguente:

261-bis. I termini per la connessione di impianti di generazione elettrica a fonti rinnovabili non fotovoltaiche, previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 6 luglio 2012, sono automaticamente sospesi in caso di eventi sismici o calamitosi, riconosciuti come tali da provvedimenti legislativi o amministrativi, nonché in caso di contenziosi amministrativi relativi alle autorizzazioni acquisite, purché risolti in via definitiva con la conferma della validità delle stesse.

27-sexies. 13. Sammarco.

Dopo il comma 261 aggiungere il seguente:

261-bis. All'articolo 149, primo comma, del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aggiungere infine la seguente lettera:

« d) per i manufatti e le attrezzature amovibili inerenti l'esercizio delle attività balneari ed ad esse correlate purché autorizzate in base alla normativa in materia ».

Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 18, decreto-legge 31 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio, della legge 27 dicembre 2013, n. 25, i titolari delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore di detto decreto che utilizzino manufatti amovibili di cui alla lettera e.5), del comma 1, dell'articolo 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono mantenere installati i predetti manufatti fino alla scadenza della concessione.

27-sexies. 14. Tagliatela. * FDI-AN

Dopo il comma 261 aggiungere il seguente:

261-bis. All'articolo 35, comma 1, del Codice della Navigazione, di cui al R. D. 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: « mare » e prima delle parole: « sono escluse » aggiungere le seguenti: « nonché quelle occupate da pertinenze e costruzioni regolarmente assentite destinate ad attività turistico ricreative;

dopo il primo comma aggiungere il seguente:

b) al medesimo articolo 1-bis. Ai beni esclusi dal demanio marittimo indicati al comma precedente si applica l'articolo 3, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

27-sexies. 15. Tagliatela. * FDI-AN

parole: « e amministrativi », al medesimo comma dopo la parola: « data » sostituire le parole: « del 30 settembre 2013 » con le parole: « del 20 novembre 2015 » al medesimo comma dopo le parole: « in favore dello Stato dei canoni » aggiungere le parole: « , imposte accessorie »; al comma 733 sostituire la parola: « 2014 » con la parola: « 2016 ».

Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, fino al 31 dicembre 2016 è sospesa la riscossione coattiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dei canoni dovuti per effetto del comma 1, lettera b), punto 2.1, dell'articolo 03, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Sono altresì sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone, nonché i procedimenti amministrativi finalizzati alla devoluzione delle opere non amovibili di cui all'articolo 49, del regio decreto, 30 marzo 1942, n. 327 ».

27-sexies. 17. Tagliatela.

Dopo il comma 261 aggiungere il seguente:

261-bis. All'articolo 6, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

« **3-bis.** Le nuove concessioni di beni demaniali marittimi sono affidate mediante procedure competitive di selezione nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, ade-

guata pubblicità, non discriminazione e parità di trattamento;

3-ter. Nell'assegnazione delle nuove aree demaniali concedibili a privati, nel rispetto dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, sarà data priorità alle imprese giovanili e femminili come definite dall'articolo 5, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180;

3-quater. Le nuove concessioni disciplinate dal comma 1, dell'articolo 1, del presente decreto hanno una durata non inferiore a trenta anni e non superiore a cinquanta anni. Le concessioni vigenti alla data 31 dicembre 2015, hanno una durata non inferiore a trenta anni dal momento dell'entrata in vigore della presente disposizione ».

27-sexies. 19. Tagliatela. * FBI-AN

Dopo il comma 261 aggiungere il seguente:

261-bis. Ai fini del miglioramento della qualità ambientale e per la razionalizzazione delle funzioni di pubblica utilità svolte dal concessionario, le concessioni demaniali per l'occupazione di aree ai fini turistico ricreativi, nonché quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997 n. 509, possono essere prorogate su richiesta del relativo titolare fino al 2050, purché lo stesso si impegni a portare a compimento sull'area in concessione una innovazione del titolo iniziale che sia di interesse per migliorare l'attività relativamente alla efficienza energetica o al risparmio del consumo idrico o per la qualità dell'ambiente. Questo impegno sarà incluso nelle clausole della autorizzazione della proroga. Il concessionario può chiedere la proroga della concessione dopo l'entrata in vigore della presente legge, e comunque prima del termine entro il quale è prevista la scadenza.

27-sexies. 22. Tagliatela.

Dopo il comma 261 aggiungere il seguente:

261-bis. Al fine di assicurare la necessaria interconnessione della rete auto-

posti effettivamente liberi vacanti del profilo professionale di Direttore dei servizi generali e amministrativi e di tutti i profili professionali del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola.

362-quater. Entro la stessa data è avviata una trattativa con le parti interessate sulla mobilità professionale, in particolare per la valorizzazione all'interno delle procedure concorsuali di cui ai commi *362-bis* e *362-ter* del personale Assistente amministrativo già idoneo nelle prove selettive dell'ultimo concorso e che ha sostituito per almeno un triennio il Direttore dei servizi generali e amministrativi, ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e del Contratto Collettivo nazionale integrativo del comparto scuola vigenti.

Conseguentemente, dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:

544-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma *5-bis*, primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 95 per cento »;

544-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche: *a)* all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »; *b)* all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »; *c)* all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

33. 206. Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Melilla, Marcon, D'Attorre.

Dopo il comma 362, aggiungere i seguenti:

362-bis. Per l'anno scolastico 2016/2017, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad

attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale Amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili dell'organico di diritto.

362-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 viene istituito l'organico dell'autonomia per il personale ATA, che comprende l'organico di diritto e l'organico funzionale.

362-quater. Ai fini dell'attuazione del Piano nazionale per la scuola digitale e per favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale previsti dalla legge 13 luglio 2015, n.107, viene costituito anche l'organico di rete, con l'inserimento del profilo di Assistente tecnico – Area B, Tabella A annessa al CCNL 2006-2009 comparto scuola – nella scuola del primo ciclo.

Conseguentemente, dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:

544-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma *5-bis*, primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 95 per cento ».

544-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche: *a)* all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »; *b)* all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »; *c)* all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

33. 204. Giancarlo Giordano, Pannarale, Marcon, Fassina, Melilla, D'Attorre.

Dopo il comma 362, sono aggiunti i seguenti:

362-bis. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 18

decreto-legge 31 dicembre 2009 n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio, della legge, 27 dicembre 2013, n. 25 i titolari delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore di detto decreto che utilizzino manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2016.

362-ter. All'articolo 149, comma 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 dopo la lettera e) aggiungere la seguente: d) per i manufatti e le attrezzature amovibili inerenti l'esercizio delle attività balneari e ad esse correlate purché autorizzate in base alla normativa in materia.

33. 350. Palese. **MISTO**

Dopo il comma 362, aggiungere il seguente:

362-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 425 è sostituito dal seguente:

«La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica avvia, presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, una ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale di cui al comma 422 interessato ai processi di mobilità. Le amministrazioni di cui al presente comma comunicano un numero di posti, soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente, sul piano finanziario, alla disponibilità delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa vigente, al nullo di quelle fina-

lizzate all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge. Il Dipartimento della funzione pubblica pubblicherà l'elenco dei posti comunicati nel proprio sito istituzionale. Le procedure di mobilità di cui al presente comma si svolgono secondo le modalità e le priorità di cui al comma 423, procedendo in via prioritaria alla ricollocazione presso gli uffici giudiziari e facendo in tal caso ricorso al fondo di cui all'articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, prescindendo dall'acquisizione al medesimo fondo del 50 per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito facente capo all'amministrazione cedente. Nelle more del completamento del procedimento di cui al presente comma alle amministrazioni è fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle».

33. 202. Giancarlo Giordano, Melilla, Pannarale.

Dopo il comma 362, aggiungere il seguente:

362-bis. Al comma 73 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: Per il solo 2016/2017 il personale già di ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge ha diritto a chiedere la mobilità su sede all'interno della provincia di titolarità, conservando comunque il diritto a mantenere la titolarità di sede.

33. 201. Giancarlo Giordano, Pannarale, Melilla.

Dopo il comma 362, aggiungere il seguente:

362-bis. I commi 131 e 132 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015 n. 107 sono abrogati.

mento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, possono stabilire di non operare l'esclusione anche per le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea e per le relative spese di parte corrente e in conto capitale ».

***35. 68.** Guidesi.

Dopo il comma 429 aggiungere il seguente:

429-bis. Dopo il comma *9-bis* dell'articolo *243-bis* del Testo Unico Enti Locali (TUEL) sono aggiunti i seguenti commi:

9-ter. Gli enti che hanno dichiarato il dissesto e che non hanno approvato l'ipotesi bilancio stabilmente riequilibrato, approvano, in deroga alle disposizioni vigenti, la delibera di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, sulla base dei preconsuntivi riferiti agli esercizi oggetto dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

9-quater. Gli Enti dissestati sono obbligati a scrivere nell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, la quota di disavanzo, come determinato nella delibera di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, in quote costanti ed in applicazione del decreto del 5 aprile 2015 per la durata di anni 30.

9-quinquies. Il disavanzo come iscritto dovrà essere coperto con entrate proprie. L'ente ha la possibilità in deroga alla normativa vigente di utilizzare entrate derivanti dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibili, proventi che dovranno essere accertati nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011.

35. 28. Abrignani, D'Alessandro, Galati, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

Dopo il comma 429, aggiungere il seguente:

429-bis. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008 n. 90, con-

vertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008 n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, dopo le parole: « nell'area terza fascia retributiva F1 del medesimo ruolo » sono aggiunte le seguenti: « con decorrenza giuridica del relativo inquadramento dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge »;

b) alla lettera *a-bis)*, dopo le parole: « nella fascia retributiva F1 della terza area funzionale del medesimo ruolo » sono aggiunte le seguenti: « con decorrenza giuridica del relativo inquadramento dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge ».

35. 31. Galati, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

Dopo il comma 429, aggiungere il seguente:


429-bis. È abrogato il comma 5 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111.

35. 32. Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Alessandro, Galati, Faenzi, Mottola, Parisi.

Dopo il comma 429, inserire il seguente:

429-bis. I beni appartenenti al demanio marittimo e relative pertinenze di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, che abbiano perso definitivamente le caratteristiche di destinazione ai pubblici usi del mare sono trasferiti, a titolo non oneroso, in proprietà ai Comuni nel cui territorio insistono, a richiesta dell'ente locale, secondo le modalità previste dall'articolo *56-bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, con la legge 9 agosto 2013, n. 98.

35. 246. Scotto.

 SI-SEL

positi provvedimenti normativi in materia di dismissione, razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e in ossequio ai principi e alle direttive dell'Unione Europea in tema di cooperazione orizzontale tra soggetti pubblici, promuove la conoscenza del predetto patrimonio immobiliare, con specifico riferimento ai beni di proprietà degli enti territoriali e degli altri enti pubblici, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti e con la fattiva e dovuta collaborazione dei soggetti interessati. L'agenzia assicura, altresì, un ruolo di impulso e di supporto per una gestione strategica ed integrata del patrimonio immobiliare pubblico, funzionale alla valorizzazione, alla razionalizzazione, al recupero e riuso dei beni quali fattori di sviluppo economico e sociale. Per tali finalità, l'agenzia si avvale anche degli strumenti di accordo e di intesa previsti dalla Legge. ».

35. 93. Malpezzi.

Dopo il comma 429, aggiungere il seguente:

429-bis. È abrogato il comma 5 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111.

35. 94. Pagano.

Dopo il comma 429, inserire il seguente:

429-bis. I beni appartenenti al demanio marittimo e relative pertinenze di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del Decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, che abbiano perso definitivamente le caratteristiche di destinazione ai pubblici usi del mare sono trasferiti, a titolo non oneroso, in proprietà ai Comuni nel cui territorio insistono, a richiesta dell'ente locale, secondo le modalità previste dall'articolo 56-bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, con la legge 9 agosto 2013, n. 98.

35. 70. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiaco.



Dopo il comma 429, inserire il seguente:

429-bis. Al comma 1 dell'articolo 222 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Tale limite può essere superato in misura pari all'importo dei trasferimenti erariali o regionali dovuti all'ente locale e determinati per effetto di norme statali o regionali vigenti, ma non ancora corrisposti ».

35. 71. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiaco.

Dopo il comma 429, inserire il seguente:

All'articolo 4, comma 4, secondo periodo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 le parole: « complessivamente sostenuto nell'anno 2013 » sono sostituite con le seguenti: complessivo dei compensi spettanti ai sensi dell'articolo 1, comma 725, legge n. 296 del 2006.

35. 72. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiaco.

Dopo il comma 429 aggiungere il seguente:

429-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato dalla media dell'importo dei fondi per la incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del triennio 2011-2013 ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis secondo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e successive modificazioni ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio,

vigilanza connesse alle funzioni non fondamentali oggetto di riordino, con copertura dei relativi oneri, la dotazione organica degli enti di area vasta, ridotta ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è rideterminata in aumento in misura corrispondente al personale ricollocato.

* **38. 39.** Sammarco.

Dopo il comma 445 aggiungere il seguente:

445-bis. All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 19 giugno, 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora le leggi regionali ricollochino le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale presso le Città Metropolitane e le Province per l'esercizio delle funzioni di vigilanza connesse alle funzioni non fondamentali oggetto di riordino, con copertura dei relativi oneri, la dotazione organica degli enti di area vasta, ridotta ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è rideterminata in aumento in misura corrispondente al personale ricollocato.

* **38. 23.** Centemero, Squeri, Occhiuto, Russo.

Dopo il comma 445, aggiungere il seguente:

445-bis. Al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legge 19 giugno, 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2015, n. 125 è aggiunta, infine, il seguente periodo:

« Qualora le leggi regionali ed i conseguenti provvedimenti di riordino ricollochino il personale di polizia amministrativa locale presso le Città Metropolitane e le Province per l'esercizio delle funzioni di vigilanza connesse alle funzioni non fondamentali oggetto di riordino, con copertura delle relative spese, detto personale resta, con le medesime qualifiche, nella

dotazione organica degli enti di area vasta, al netto delle riduzioni di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.


38. 122. De Menech.

Dopo il comma, 446 aggiungere il seguente:

446-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, comma 732, dopo la parola: « giudiziari » sono aggiunte le parole: « e amministrativi », sono sostituite le parole: « del 30 settembre 2013 » con le seguenti. « del 20 novembre 2015 »; dopo le parole: « in favore dello Stato dei canoni » sono aggiunte le seguenti: « , imposte accessorie »; al comma 733 la parola: « 2014 » è sostituita con al seguente: « 2016 ».

Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 18 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 94 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 fino al 31 dicembre 2016 è sospesa la riscossione coattiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 dei canoni dovuti per effetto del comma 1, lettera b) punto 2.1 dell'articolo 03 del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400 convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 come modificato dall'articolo 1 comma 251 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 nonché sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone nonché i procedimenti amministrativi finalizzati alla devoluzione delle opere non amovibili di cui all'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327.

38. 99. Palese.

 MISTO

Dopo il comma 447, aggiungere i seguenti:

447-bis. Al fine di supportare interventi educativi, programmi di inserimento lavo-

SEZIONE N. 45.

(Proroga della rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni, nonché rivalutazione dei beni di impresa).

(commi da 500 a 510)

Al comma 500, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) è aggiunto in fine il seguente periodo: « La data di redazione e di giuramento della perizia di stima deve comunque essere antecedente alla data dell'atto di trasferimento o cessione ».

45. 11. Alberti, Castelli, Sorial, Caso, Brugnierotto, Cariello, D'Inca.

Dopo il comma 500, inserire il seguente:

500-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 5 dicembre 1993, n. 40 convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, aggiungere il seguente:

3-bis) Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, nella parte in cui determinano i canoni demaniali di manufatti, pertinenze, aree occupate con impianti di facile e difficile rimozione, trovano applicazione per tutte le concessioni demaniali nelle quali sia intervenuta la devoluzione delle opere allo Stato, ai sensi dell'articolo 49 del codice della navigazione.

* **45. 5.** Sammarco. *NCD-UDC*

Dopo il comma 500, inserire i seguenti:

500-bis. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, può essere cumulata con altre forme di garanzia, anche reali, concesse sui finanziamenti erogati a fronte di investimenti immobiliari effettuati, con particolare riferimento al settore turistico,

indipendentemente dalla modalità di richiesta della garanzia.

500-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono definite le tipologie di operazioni ammissibili alla garanzia, le modalità di concessione e di escussione, la durata della garanzia, comunque non superiore a 10 anni, assicurata dal Fondo, nonché i criteri di selezione delle relative operazioni.

500-quater. Agli interventi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 3-bis, nel rispetto dell'invarianza sui soldi di finanza pubblica.

45. 1. Abrignani, D'Alessandro, Galati, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

Dopo il comma 500, inserire il seguente:

500-bis. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, può essere concessa, a titolo oneroso, anche su titoli emessi da società di cui alla legge 30 aprile 1999 n. 130 a fronte di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti, anche già erogati, nei confronti di piccole e medie imprese. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le tipologie di operazioni ammissibili, le modalità di concessione, i criteri di selezione, l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione di detta garanzia nonché misure idonee ad assicurare l'effettivo trasferimento dei vantaggi della garanzia pubblica alle piccole e medi imprese, anche tenendo conto delle iniziative della Banca Centrale Europea e della BEI al fine

dall'articolo 17-*decies* del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, e poi soppressi per il 2015 dalla Legge di Stabilità 2015, sono reintrodotti per il triennio 2016-2018 per un ammontare pari a 15 milioni di euro per ciascun anno.

La copertura finanziaria sarà interamente garantita da un incremento della tassa di circolazione per i veicoli da Euro 0 a Euro 4, per un ammontare complessivo pari a 15 milioni di euro e proporzionale al livello di emissioni dei veicoli interessati.

45. 7. Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Galati, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

Dopo il comma 510, inserire in seguente:

510-bis.

a) Al fine di garantire un maggiore controllo delle operazioni di rimborso di cui all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ove queste siano intermedie, il soggetto intermediario deve essere regolarmente iscritto all'albo degli istituti di pagamento di cui all'articolo 114-*septies* del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

b) Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinata la tabella delle percentuali minime di rimborso, suddivisa per scaglioni con valori percentuali incrementali rispetto all'aumento dell'importo delle cessioni di cui al comma 1 dell'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che gli intermediari del servizio, di cui alla lettera precedente, sono tenuti a rispettare. Ogni intermediario è tenuto a definire una propria tabella di rimborso i cui valori percentuali minimi per ogni scaglione non possono essere inferiori a quelli stabiliti con il presente decreto.

c) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi in capo al cedente e di favorire l'adesione al sistema di fatturazione elettronica previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera *d*) della legge 11 marzo 2014, n. 23 e di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con decreto del ministro dell'economia e delle finanze di cui alla lettera precedente sono definite modalità semplificate di emissione, gestione e controllo delle fatture relative alle cessioni di beni di cui al comma 1 dell'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

d) Conseguentemente, a partire dal 1 gennaio 2017, al comma 1 dell'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" le parole: « lire 300 mila » sono sostituite dalle seguenti: « 50 euro ».

45. 8. Mottola, Parisi, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Galati, Francesco Saverio Romano.

Dopo il comma 510, aggiungere il seguente:

510-bis. All'articolo 37, del R.D. 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della Navigazione), sono aggiunti i seguenti commi:

4. Nel caso in cui l'area sia stata già oggetto di concessione demaniale marittima per uso turistico ricreativo, al concessionario uscente spetta un corrispettivo per il trasferimento coattivo dell'azienda ivi insistente, pari al valore della stessa.

5. A tal fine, entro sei mesi dal termine ultimo di durata della concessione, il concessionario in scadenza consegna all'Autorità concedente una perizia asseverata relativa al valore dell'azienda, che tenga conto anche dell'avviamento, redatta sulla base di corretti metodi di valutazione aziendale.

6. La consegna dell'area demaniale è condizionata all'avvenuto pagamento del corrispettivo da parte del concessionario entrante.

45. 10. Paglia, Marcon, Melilla.

SI-SEL



segnatari. Ai fini della fissazione dei criteri di cui al presente comma, si tiene conto delle diverse competenze in materia attribuite allo Stato e alle regioni.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:

2016: -3.000.000;

2017: -2.000.000;

2018: -2.000.000.

45. 13. Dadone, Nuti, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Lombardi, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Inca, Sorial.

Dopo il comma 510, aggiungere il seguente:

510-bis. All'articolo 39 del R.D. 30 marzo 1942, n. 327, è aggiunto il seguente comma: « 3. Sono assimilabili alle opere amovibili e definite come opere di facile sgombero quelle che, pur realizzate con

strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la restituzione dell'area demaniale concessa nel pristino stato in un periodo massimo di 90 giorni ».

45. 16. Massa. 

Dopo il comma 510, aggiungere il seguente:

510-bis. All'articolo 3 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: « 3-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1,2,3, nella parte in cui determinano i canoni demaniali di manufatti, pertinenze, aree occupate da impianti di facile e difficile rimozione, trovano applicazione per tutte le concessioni demaniali nelle quali sia intervenuta la devoluzione delle opere allo Stato ai sensi dell'articolo 49 del codice della navigazione ».

45. 17. Massa. 

pagamento della tassa automobilistica sia stato precedentemente interrotto ai sensi di legge.

548-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è dovuta una imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo *Sport utility vehicles*. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.

548-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come *Sport utility vehicles* e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 50 milioni di euro.

548-septies. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

50-ter. 13. Gandolfi, Tullo, Minnucci, Braga.

Dopo il comma 548, sono aggiunti i seguenti:

548-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, le nuove concessioni di beni demaniali marittimi sono affidate mediante procedure competitive di selezione nel rispetto dei principi di economicità, effica-

cia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione e parità di trattamento.

548-ter. Le nuove concessioni di cui al precedente comma hanno durata non inferiore a dieci anni e non superiore a venti anni. Le concessioni vigenti alla data del 31 dicembre 2015 hanno durata non inferiore a trenta anni dal momento dell'entrata in vigore della presente disposizione.

548-quater. Nell'assegnazione delle nuove aree demaniali concedibili a privati, nel rispetto dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, sarà data priorità alle imprese giovanili e femminili, come definite dall'articolo 5, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180.

50-ter. 10. Faenzi, D'Alessandro, Galati, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano. - *ILISTO* -

Dopo il comma 548, aggiungere i seguenti:

548-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, le nuove concessioni di beni demaniali marittimi, sono affidate mediante procedure competitive di selezione nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione e parità di trattamento.

548-ter. Le nuove concessioni di cui al precedente comma, hanno durata non inferiore a dieci anni e non superiore a venti anni. Le concessioni vigenti alla data del 31 dicembre 2015 hanno durata non inferiore a trenta anni dal momento dell'entrata in vigore della presente disposizione.

548-quater. Nell'assegnazione delle nuove aree demaniali concedibili a privati, nel rispetto dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, sarà data priorità alle imprese giovanili e femminili, come definite dall'articolo 5, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180.

50-ter. 23. Faenzi. * *ILISTO*